

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005 RELATIVO AL TRIENNIO
2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE**

Relazioni Sindacali

Sostituire gli articoli da 32 a 35 del d.P.R. 7 maggio 2008 che ha recepito l'Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con i seguenti:

Articolo ...

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;

- confronto;

- organismo paritetico per l'innovazione.

5. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, le quali sono pertanto disapplicate.

Articolo ...
Informazione

- 1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.**
- 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto.**
- 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.**
- 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli XXX prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.**

Articolo ...

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto, in sede di amministrazione centrale:

- a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;**
- b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;**
- c) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;**
- d) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunità;**
- e) criteri generali per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;**
- f) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).**
- g) criteri generali inerenti l'articolazione dell'orario di lavoro;**
- h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;**
- i) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d'ufficio;**
- j) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione;**

- k) criteri generali per la disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;**
- l) codici di comportamento;**
- m) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);**
- n) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

4. Per le materie di cui alle lettere a), d) e g) il confronto si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.

Articolo ...

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione.
3. L'organismo di cui al presente articolo:
 - a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione;
 - b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo;
 - c) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.
6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie:
 - a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;
 - b) progetti e proposte per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
 - d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;
 - e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;
 - f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;
 - g) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti l'adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
 - h) progetti e proposte concernenti gli organici.

Articolo ...

Contrattazione integrativa

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:

in sede di Amministrazione centrale:

- a) criteri per la mobilità volontaria del personale;**
- b) linee di indirizzo per l'impiego del personale in attività atipiche;**
- c) linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e l'aggiornamento professionale;**
- d) misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- e) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;**
- f) utilizzo delle risorse del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalità previste nell'accordo negoziale .**

in sede di Amministrazione locale:

A) criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali.

2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.

3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria.

5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.